

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 9 dicembre 2010

Circolare n. 23/2010

OGGETTO: *Organizzazioni di volontariato e ONLUS - Concessione di contributi -Nuovo regolamento attuativo*

PREMESSA

L'art. 96 della L. 21/11/2000 n. 342 prevede la concessione di contributi in favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS, per l'acquisto di:

- autoambulanze;
- beni strumentali utilizzati per attività di utilità sociale;
- beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Con il D.M. 14/9/2010 n. 177, pubblicato sulla G.U. 30/10/2010 n. 255 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stato emanato il nuovo regolamento attuativo relativo ai criteri e alle modalità di concessione ed erogazione dei suddetti contributi, in sostituzione del D.M. 28/8/2001 n. 388.

SOGGETTI BENEFICIARI

I contributi in esame sono destinati alle:

- organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della L. 11/8/1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.



BENI INTERESSATI

Beni agevolabili

Il contributo è concesso per l'acquisto, o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:

- autoambulanze;
- beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, i quali, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, da parte delle sole ONLUS.

Beni non agevolabili

Non sono agevolabili gli acquisti di immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS.

Vincolo temporale di mantenimento del bene

Con esclusione dei beni donati a strutture sanitarie pubbliche, per un periodo di almeno cinque anni (prima tre) dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di *leasing*, il bene oggetto del contributo:

- non può essere venduto o ceduto a terzi, salva la possibilità di essere preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trasferirlo ad altre organizzazioni di volontariato o ad altre ONLUS;
- deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari;
- non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Autorizzazione ministeriale al trasferimento del bene

Qualora intervenga la suddetta autorizzazione al trasferimento del bene:

- il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso;
- l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.



CONTRIBUTO SPETTANTE

Il contributo è concesso:

- in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- sotto forma di percentuale del prezzo d'acquisto, determinata:
 - sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;
 - nel limite delle risorse annualmente disponibili.

DIVIETO DI CUMULO

I contributi in esame non sono cumulabili con:

- altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati da amministrazioni pubbliche;
- le altre agevolazioni previste dall'art. 96 della L. 342/2000 (es. sconto del 20% sul prezzo di l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione del contributo, unitamente alla prevista documentazione, devono essere presentate:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, via Fornovo n. 8, 00192, Roma;
- tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di *leasing* (fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale).

Pertanto, entro il prossimo 31/12/2010 devono essere presentate le domande relative ai beni acquisiti nell'anno in corso.

RINUNCIA ALLA DOMANDA

Le organizzazioni di volontariato e le ONLUS che hanno presentato la domanda di contributo possono rinunciarvi, mediante apposita domanda da presentare entro i successivi 90 giorni.

ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- esamina le domande presentate;



- redige, entro 120 giorni (prima 30) dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concesso; il relativo decreto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;
- eroga il contributo concesso, tramite accredito bancario o postale, entro 90 giorni (prima 30) dalla suddetta pubblicazione dell'elenco dei beneficiari (non è più previsto l'utilizzo del vaglia bancario e dell'assegno circolare).

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è revocato qualora:

- l'organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento;
- ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondono al vero o che non sussistono le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della relativa concessione.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

Studio Associato Agosta